



AGENZIA: () -

NUMERO DI POLIZZA:

CONTRAENTE:

CODICE FISCALE:

PARTITA IVA:

DOMICILIO:

DECORRENZA CONTRATTO				SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			FRAZIONAMENTO EMISSIONE UNICO	FRAZIONAMENTO PROROGA
g.	m.	a.		g.	m.	a.	a.	m.	g.	g.	m.	a.		
SOSTITUISCE LE POLIZZE														
IN PARTE	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	PAGATO AL	COASSICURAZIONE		NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA			IMPORTO CAUZIONE	
si/no				m. a.										
				TOTALE PREMIO NETTO				ACCESSORI		DIRITTI		IMPOSTA		TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO
TAC. RINNOVO	NUM. VARIAZIONE	COOBBIGATI	CODICE RISCHIO	CONTROGARANZIE	RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE			
SI			191		Agencia	Ramo	N. Polizza	Agencia	Ramo	N. Polizza				
si/no		si/no												

PREMESSO

- che la società C.F. /P.I.:- con sede inVia -.....(in seguito, l' "Assicurato") è proprietaria di un immobile/porzione immobiliare, sito in Via.....indenticato catastalmente come segue.....(in seguito, l' "Immobile")

- che tra l'Assicurato e la dittaC.F./P.I.:con sede in.....Via..... - (in seguito, il "Contraente"), in data....., è stato stipulato un contratto d'appalto (in seguito, il "Contratto") avente ad oggetto allo scopo di conseguire un miglioramento dell'efficienza energetica dell'Immobile (tutte le attività oggetto del Contratto, in seguito, nel loro insieme, il "Progetto");

-che il Progetto prevede costi detraibili ai sensi del Decreto n.....e relativi decreti attuativi (in seguito, nel loro insieme, il "Decreto") per un importo complessivo pari ad euro.....(in seguito, l' "Importo delle Spese Detraibili")

- che, ai sensi dell'art..... del Contratto, il Contraente si impegna a che tutti i lavori di efficientamento energetico realizzati soddisfino i requisiti previsti dal Decreto affinché l'Assicurato possa ottenere, ai sensi del medesimo Decreto, un credito di imposta pari al 110% dell'Importo delle Spese Detraibili (in seguito, l' "Ecobonus");

- che, in caso di mancato riconoscimento dell'Ecobonus, il Contraente è tenuto al pagamento all'Assicurato dell'indennizzo così come previsto dal Contratto all'art.....;

- che, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo di cui al punto precedente, il Contraente, ai sensi dell'art. del Contratto, si impegna a prestare, a favore dell'Assicurato, una garanzia fideiussoria pari al(fino ad un massimo del 20%) dell'Importo delle Spese Detraibili (in seguito, la "Garanzia Fideiussoria Ecobonus") valida ed efficace fino al momento del rilascio dell'attestazione (prevista dal Decreto) con cui il professionista incaricato assevera la conformità degli interventi effettuati alle previsioni di legge e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (in seguito, il "Certificato di Validazione del Progetto")

CIO' PREMESSO

Italiana Assicurazioni Spa (in seguito denominata "Società"), codice fiscale 00774430151 e partita IVA 00774430151, con sede in Milano, via Traiano n. 18, 20149, telefono 02/397161, fax 02/3271270, PEC italiana@pec.italiana.it in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348 e autorizzata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con D.M. del 05/07/1982 pubblicato sulla G.U. n. 187 del 09/07/1982 ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente, a favore dell'Assicurato, fino alla concorrenza di €.....(.....) a garanzia del regolare pagamento dell'indennizzo dovuto dal Contraente all'Assicurato ai sensi dell'art.del Contratto nell'eventualità di mancato riconoscimento all'Assicurato dell'Ecobonus.

La garanzia è prestata dalla Società, previo il pagamento del premio quale risulta dal prospetto di calcolo indicato sul frontespizio di polizza e per la durata di anni , mesi , giorni e cioè dal al .

Fatta in quattro esemplari ad un unico effetto.
, li

Il pagamento del premio di € = dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mie mani oggi.....
L'AGENTE CAPO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1) Oggetto della garanzia, Importo indennizzabile - La Società garantisce il pagamento dell'indennizzo dovuto dal Contraente all'Assicurato ai sensi dell'art. del Contratto nell'eventualità di mancato riconoscimento all'Assicurato dell'Ecobonus per un fatto imputabile al Contraente o ai soggetti dei quali il Contraente si sia servito nell'esecuzione del Contratto e/o nella predisposizione del Progetto e per un importo complessivamente indennizzabile, fermo restando il limite del massimale di polizza indicato in frontespizio, pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'Ecobonus non riconosciuto all'Assicurato e la detrazione fiscale effettivamente riconosciuta (o comunque riconoscibile) all'Assicurato medesimo, ai sensi di altra normativa fiscale vigente.

La Società non sarà tenuta a pagare, a titolo di indennizzo, qualunque sia il numero delle inadempienze, una somma maggiore di quella assicurata

Art.2) Efficacia, Decorrenza ed Estinzione della garanzia - La presente polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è stata regolarmente firmata da tutte le Parti e se la prima rata del premio, accessori e tasse inclusi, non è stata pagata alla Società. In caso diverso, la garanzia prestata con la presente polizza sarà operante a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno in cui le suddette condizioni saranno state adempiute.

La garanzia prestata con la presente polizza si riferisce esclusivamente alle inadempienze verificatesi dopo la stipulazione ed il perfezionamento della polizza stessa e denunciate alla Società entro il periodo di efficacia indicato in frontespizio, o eventualmente prorogato, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'art.3 che segue.

Alla data di rilascio del Certificato Validazione del Progetto avente esito positivo, anche in deroga all'art.1957 C.C, la garanzia cessa da ogni effetto e la Società è libera da qualsiasi obbligo assunto con la presente polizza.

Art. 3) Calcolo del premio - Durata dell'assicurazione - Supplementi di premio

La prima rata di premio è calcolata in base alla tempistica contrattualmente prevista per l'ottenimento del Certificato di Validazione del Progetto citato in premessa ed il conseguente ottenimento della liberazione della garanzia.

Per il pagamento delle rate di premio successive alla prima, ove previste, è concesso il termine di quindici giorni, decorso il quale l'efficacia della presente polizza fideiussoria resterà sospesa per rientrare in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno di avvenuto pagamento del premio.

Fermi gli effetti del mancato pagamento della rata scaduta, la Società, trascorso il termine di cui sopra, ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, il quale potrà provvedere direttamente al pagamento con le conseguenze previste nel comma precedente. Una volta decorsi quindici giorni da tale avviso senza che la rata di premio sia stata pagata, la Società avrà la facoltà di dichiarare risolto l'impegno di garanzia assunto con la presente polizza, mediante lettera raccomandata al Contraente ed avviso all'Assicurato e fermo restando il diritto ai premi scaduti.

Nessun rimborso di premi scaduti è dovuto in caso di anticipata estinzione delle obbligazioni alle quali la presente polizza fideiussoria si riferisce.

Art. 4) Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza - Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza, ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:

- l'esemplare della polizza restituitogli dall'Assicurato; oppure
- una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata (fermo restando che, ai fini dell'art. 3 che precede, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo); oppure
- una copia del Certificato di Validazione del Progetto avente esito positivo.

Art.5) Avviso di sinistro - Pagamento del risarcimento - L'Assicurato dovrà comunicare alla Società, entro dieci giorni dall'avvenuta constatazione, ogni inadempienza del Contraente idonea a rendere operante la presente garanzia. Il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti della somma garantita e fermo quanto disposto dal precedente art.1 e dal successivo art.6, sarà versato dalla Società entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell'Assicurato accompagnata dalla documentazione attestante l'inadempimento del Contraente agli obblighi di cui al Contratto che abbia determinato il mancato totale o parziale riconoscimento all'Assicurato dell'Ecobonus.

Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art.1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

L'importo del risarcimento verrà corrisposto dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Per l'efficace esperimento dell'azione di surroga / regresso verso il Contraente e gli altri soggetti obbligati, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società i documenti necessari, fermo restando che questi non potrà addivenire a transazioni con il Contraente o chi per esso senza il consenso scritto della Società, pena la decadenza del diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse eventualmente già incassato a tale titolo.

Art.6) Coesistenza di altre garanzie - Crediti del Contraente verso l'Assicurato - Nel caso in cui la garanzia dovuta dal Contraente, ai sensi di contratto, risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od in altre forme, l'Assicurato, prima di valersi della presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie. La Società avrà diritto di dedurre, dal risarcimento dovuto all'Assicurato, l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato stesso e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art.7) Diritto di surrogazione e Rivalsa - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza, la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto od azione nei confronti del Contraente e dei soggetti dei quali il Contraente si sia servito nell'esecuzione del Contratto e/o nella predisposizione del Progetto o altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte ai sensi della presente polizza impegnandosi, laddove richiesto dalla Società, a fornire i documenti necessari per l'esercizio dell'azione e l'espressa dichiarazione di surroga.

Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate in dipendenza della presente polizza maggiorate degli interessi e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società, fermo restando che qualora il danno sia risarcibile anche da una polizza emessa dalla Società avverrà automaticamente la compensazione tra il debito della Società stessa e il di lei credito per rivalsa, ferma restando la responsabilità del Contraente per l'eventuale eccedenza non estinta attraverso detta compensazione.

Il Contraente resta obbligato a fornire tutti i documenti utili a sua disposizione al fine dell'efficace esperimento dell'azione di rivalsa verso i terzi soggetti eventualmente responsabili.

Sono inoltre a carico del Contraente le spese sostenute dalla Società per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza.

Art.8) Sostituzione della garanzia - Deposito cautelativo - La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione della garanzia prestata ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa, oltre che nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., anche nei seguenti casi:

- a) protesto a carico del Contraente od altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;
- c) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fidejussorie o di fidejussioni in genere.

Art.9) Successori ed aventi causa del Contraente - Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé e per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art.10) Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente o dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società (oppure all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza).

Art.11) Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.12) Foro competente - Per le controversie riguardanti la esecuzione della presente polizza, a scelta della parte attrice, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove hanno sede il Contraente, la Società o dove ha residenza o domicilio l'Assicurato.



IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni relative ai seguenti articoli delle C.G.A.:

Art.1 - Oggetto della garanzia e importo dell'indennizzo; Artt. 2/3 - Durata, Decorrenza, Durata, Efficacia ed Estinzione della Garanzia; insussistenza dell'obbligo di rimborso del premio; Art. 5 - Pagamento del risarcimento; Art. 7 - Rivalsa - Rinuncia ad opporre eccezioni; Art. 8 - Sostituzione della garanzia - Deposito Cautelativo; Art.12 - Foro competente

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA

**IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver
ricevuto la Nota Informativa Mod. CAUZ59502**